



P. ART S.r.l., in persona del legale rappresentante  
pro tempore dr. (omissis);

- terza intervenuta -

ha emesso il seguente

#### DECRETO

B. Renzo ha proposto reclamo avverso i provvedimenti sopra indicati con i quali il G.D. del concordato preventivo L. S.p.a. ha autorizzato la società ammessa alla procedura di concordato preventivo a vendere la propria azienda alla CO.. S.p.a alle condizioni dalla stessa esplicitate nel corso della udienza del 27.10.2011 ed ha dichiarato inammissibile l'istanza di sospensione della suddetta vendita, ex art. 108 L.F., depositata dallo stesso B. in data 29.10.2011, sostenendo l'erroneità del decreto di inammissibilità sull'istanza ex art. 108 L.F. in relazione alla violazione delle norme sull'esperimento dell'asta - quale procedura di vendita propria delle procedure concorsuali - e della conseguente compromissione degli interessi della massa dei creditori.

Il commissario giudiziale ed i contro interessati hanno resistito sostenendo la correttezza, sia formale, che sostanziale, dei provvedimenti impugnati.

Si è costituita in giudizio anche la P. ART S.r.l.,

creditore della L. S.p.a. che, pur non avendo partecipato alla procedura competitiva per l'alienazione dell'azienda della debitrice, ha concluso adesivamente al duplice reclamo svolto dal B., sostenendo la sussistenza di una illegittima compromissione degli interessi dei creditori, censurando, in particolare, il comportamento tenuto dal Commissario Giudiziale nella fase informativa

precedente l'udienza tenutasi avanti al G.D., definito come "ostruzionistico", concludendo per lo "annullamento dell'ordinanza di assegnazione del 27.10.2011" e del decreto del 31.10.2011 con conseguente "aggiudicazione" in favore del reclamante

della azienda venduta dalla L. S.p.a.

Preliminarmente, sulle eccezioni di carenza di interesse, di difetto di autorizzazione del G.D. della procedura della ~~P~~ ART S.r.l. e di difetto di rappresentanza della stessa, svolte dalla L. S.p.a., in liquidazione, deve osservarsi quanto segue.

Quanto alla eccepita carenza di interesse ritiene il collegio che non possa essere configurabile tale situazione poiché un creditore della società ammessa alla procedura di concordato preventivo ha sicuramente un interesse rispetto alle vicende della procedura stessa che si configura, proprio, come un

accordo tra la società debitrice e tutti i suoi creditori.

Del resto anche l'art. 26 L.F., nel disciplinare la procedura del reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale, attribuisce tale azione - oltre che al curatore, al fallito ed al comitato dei creditori - anche a "chiunque vi abbia interesse".

Quanto al difetto di rappresentanza del soggetto che ha conferito il mandato al difensore della P. ART S.r.l., il liquidatore Marco ~~Spagnolo~~, dalla visura camerale depositata dalla stessa L. S.p.a. emerge che, alla data di sottoscrizione della procura alle liti (16.11.2011), il suddetto era già stato nominato liquidatore della ~~P. ART~~ ART S.r.l. con atto del 12.10.2011, mentre è successiva solo la data di iscrizione di tale nomina presso il registro delle imprese (21.11.2011), formalità che ha effetto solo a fini pubblicitari e non sulla efficacia della nomina. Anche tale eccezione, quindi, è destituita di fondamento.

Quanto alla eccezione di difetto di autorizzazione del G.D. della procedura del concordato preventivo cui è stata ammessa la P. ART S.r.l., deve rilevarsi che l'art. 167 L.F. richiede l'autorizzazione scritta del giudice delegato solo per l'esecuzione, da parte del legale rappresentante della società ammessa al

concordato, di alcuni atti elencati e degli atti di straordinaria amministrazione che, secondo la giurisprudenza più recente, devono intendersi come quelli che incidono negativamente sul patrimonio del debitore, compromettendone la capacità di soddisfare i creditori che, peraltro, sono gli unici a poter far valere l'inefficacia dell'atto compiuto senza la necessaria autorizzazione.

Il **CASO** it  
Nel caso di specie, invece, non può ritenersi che l'essere intervenuta adesivamente in un procedimento di reclamo il cui scopo dichiarato è quello di salvaguardare l'interesse dei creditori del concordato tra i quali vi è anche la ~~P~~ ART

S.r.l. a sua volta in concordato - possa essere considerato un atto di straordinaria amministrazione da parte della società ammessa al concordato preventivo necessitante, quindi, dell'autorizzazione del G.D.

Peraltro, anche qualora così fosse, la mancanza di autorizzazione non inficerebbe la capacità processuale del legale rappresentante della ~~P~~ ART S.r.l., ma, semmai, l'efficacia dell'atto compiuto nei confronti dei creditori di quel concordato.

Ne consegue l'infondatezza anche di questa eccezione e l'ammissibilità dell'intervento spiegato dalla

~~PIRELLA~~ ART S.r.l. nel presente giudizio.

Venendo, ora, al merito dei reclami proposti da B. Renzo, deve rilevarsi quanto segue.

Quanto all'impugnazione del provvedimento in data 29.10.2011 con il quale il Giudice Delegato ha dichiarato inammissibile l'istanza ex art. 108 L.F. depositata dal B., non può che ribadirsi quanto sostenuto dallo stesso Giudice sulla inammissibilità di tale mezzo nell'ambito della fase ante omologa della procedura di concordato preventivo.

L'art. 169 L.F., che indica le norme applicabili al concordato preventivo nella fase ante omologa, infatti, non richiama né l'art. 105 L.F. sulle modalità di vendita dell'azienda - proprio della fase "liquidatoria" sia delle procedure fallimentari che delle procedure di concordato preventivo, questa volta, invece, in virtù dell'esplicito richiamo contenuto nell'art 182 L.F. - né l'art. 108 L.F.

Nella fase ante omologa non sono esperibili attività liquidatorie dei beni del debitore assimilabili alla vendita forzata, ma solo atti di disposizione da parte del debitore che, se eccedenti l'ordinaria amministrazione - quali quelli relativi alla dismissione del patrimonio della società - necessitano dell'autorizzazione del giudice delegato, ex art. 167 L.F. per essere efficaci nei confronti

dei creditori anteriori al concordato.

Tale ricostruzione di diritto è stata efficacemente data dal G.D. nel provvedimento impugnato nel quale ha evidenziato la propria "funzione tutoria ed integrativa dei poteri negoziali del debitore".

Ne discende, quindi, l'inammissibilità dell'istanza ex art. 108 L.F. in quanto disciplina dettata in relazione alla vendita ed agli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione.

Quanto, poi, al reclamo avverso il provvedimento emesso dallo stesso G.D. all'udienza del 27.10.2011, preme anzitutto evidenziare che, con tale

provvedimento, non è stata decretata "l'aggiudicazione" del bene (costituito dall'azienda descritta compiutamente nella "comunicazione" pubblicata sul "Sole 24 Ore" del 13.10.2011) alla CO. S.p.a., bensì la "autorizzazione ai sensi dell'art. 167 L.F. alla società L. S.P.A. in liquidazione e concordato preventivo a cedere l'azienda alla CO. S.p.a." alle condizioni indicate dalla stessa all'udienza fissata per lo svolgimento della gara competitiva.

Tale provvedimento è conforme alla funzione della autorizzazione ex art. 167 L.F. necessaria per il compimento di un atto di straordinaria

amministrazione, quale, appunto, la cessione dell'azienda.

La pubblicazione dell'offerta da parte della L. S.p.a., inoltre, ha avuto lo scopo di informare gli eventuali interessati della intenzione della stessa società di vendere la propria azienda alle condizioni minime ivi indicate attraverso una procedura competitiva e ciò allo scopo di reperire il "miglior offerente".

La valutazione circa quale tra quelle effettuate alla data fissata per l'espletamento di tale procedura innanzi al G.D., fosse la "migliore offerta", è rimasta affidata, pertanto - mantenendo l'imprenditore l'amministrazione dei propri beni, seppure con il limite di cui si è appena detto - alla società alienante ed al parere del commissario giudiziale espresso in quella stessa sede in virtù del suo potere di vigilanza dell'operato dell'imprenditore attribuitagli dall'art. 167 co 1° L.F. nella fase ante omologa del concordato preventivo.

La procedura esperita per la individuazione e la scelta dell'acquirente della azienda della L. è stata del tutto corretta in quanto, al di fuori della fase liquidatoria - ovvero di quella successiva alla omologa del concordato - non vige nessun obbligo di



fare ricorso alle procedure di vendita disciplinate dalla legge per le vendite assimilabili a quelle forzate.

Tanto sarebbe sufficiente per rigettare il reclamo.

Anche a voler considerare le ragioni di merito dedotte dal reclamante sul mancato rispetto delle norme sulla vendita nelle procedure concorsuali, deve, però, rilevarsi la infondatezza.

Infatti, nella "comunicazione" pubblicata sul "Sole 24 Ore" (cfr. doc. 3 reclamante) era esplicitamente detto che sarebbero state considerate le offerte che garantivano la maggior salvaguardia dell'occupazione là dove è scritto: "in sede d'asta verranno

eventualmente esplicitati gli specifici elementi di prezzo e/o di livelli occupazionali rilevanti ai fini dell'aggiudicazione", fatto salvo il limite minimo dell'assunzione, da parte dell'acquirente, di un numero di dipendenti "almeno pari a n. 40 unità".

Quanto, poi, al dedotto comportamento non corretto del Commissario Giudiziale ed, in particolare, a quello definito "comportamento ostruzionistico" dalla terza intervenuta PLASTIC ART S.r.l., deve ulteriormente rilevarsi l'infondatezza.

Come risulta dalla documentazione prodotta in udienza dallo stesso commissario Avv. Antonio G., lo stesso ha fornito le informazioni richieste dalla P. ART

S.r.l. rispondendo tempestivamente ed esaustivamente (come riconosciuto dallo stesso Commissario Giudiziale della P. Art) alle mail inviategli da quest'ultima, addirittura di domenica sera.

Più in generale in relazione alla denunciata mancanza di informazione ed alle paventate "ragioni poco chiare" sottostanti l'acquisto da parte della CO.. dell'azienda della L. S.p.a., osserva il collegio che, nella realtà dei fatti, il B. era a conoscenza, quanto la CO.. S.p.a., della intenzione della L. S.p.a. di vendere la propria azienda, sin da prima del deposito del ricorso per il concordato preventivo della stessa.

Nel ricorso per l'ammissione al concordato preventivo depositato dalla ~~L. S.p.a.~~ S.p.a. in data 16.9.2011, si da conto delle numerose trattative poste in essere dagli organi sociali per l'alienazione dell'Azienda e vi è allegato, sub doc. 29, lo "elenco degli operatori interpellati per la cessione dell'azienda o delle divisioni" ovvero degli imprenditori con i quali vi erano già stati contatti in proposito.

Tra di essi, infatti, sono indicati sia "B. (Renzo)" che la ~~C. S.p.a.~~.

Da ultimo non pare fondata neppure la doglianza relativa al minor vantaggio per i creditori della L. S.p.a. che deriverebbe dall'aver preferito una

offerta che prevede l'incasso di una somma inferiore di 1.500.000,00 rispetto a quella effettuata dal B.. Deve, sul punto, tenersi conto del fatto che, oltre all'impatto sociale positivo proprio dell'impegno all'assunzione di tutti di dipendenti che rimarranno in carico alla L. S.p.a. al termine della cassa integrazione straordinaria e non ancora trasferiti alla acquirente preso dalla CO. S.p.a. (cfr verbale

udienza 27.10.2011 doc. 1 reclamante), anche dal punto di vista dell'interesse economico immediato dei singoli creditori, la vendita alla CO.. S.p.a. ha un riscontro positivo.

Tale operazione comporta, infatti, una diminuzione significativa dei crediti privilegiati del concordato scaturenti dai rapporti di lavoro con i dipendenti della L. S.p.a., nel concorso tra i creditori della stessa, per una somma - seppure non immediatamente quantificabile - della quale deve tenersi conto nella valutazione degli interessi e degli effetti dell'operazione autorizzata.

In conclusione il reclamo depositato da B. Renzo e le istanze svolte dalla ~~PIRELLA~~ ART S.r.l., devono essere rigettate con la condanna della reclamante al pagamento delle spese del giudizio a favore dei resistenti, liquidate come in dispositivo.

Nulla sulle spese viene disposto in relazione alla

posizione della P. ART S.r.l., poichè, pur avendo rigettato le sue istanze, non sono state queste a determinare la costituzione in giudizio delle altre parti.

P.Q.M.

- rigetta il reclamo proposto da B. Renzo avverso i provvedimenti emessi dal dr. Luciano Alfani, G.D. della procedura di concordato preventivo della L. S.p.a., in data 27.10.2011 e 29.10.2011;
- rigetta le domande svolte dalla P. ART S.r.l.;
- condanna B. Renzo al pagamento delle spese del giudizio a favore di: 1) G. Antonio, liquidate in complessivi € 2.047,00, di cui € 347,00 per diritti, € 1.700,00 per onorari oltre spese generali ed accessori di legge; 2) CO.. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, liquidate in complessivi € 2.200,00 di cui € 500,00 per diritti ed € 1.700,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge; 3) L. S.p.a. il liquidazione e concordato preventivo, in persona del liquidatore pro tempore, liquidate in complessivi € 2.200,00 di cui € 500,00 per diritti ed € 1.700,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Bergamo, in camera di consiglio, il 24 novembre 2011. (dep. 1 dicembre 2011)

Il Presidente